

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: INEFFICACI LE DELIBERE DI EMILIA ROMAGNA E PIEMONTE

La Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione per violazione della direttiva 98/34/CE ("omessa notifica" di "norme" e "regole tecniche") nei confronti delle leggi regionali sulla certificazione energetica. A seguito di ricorso dell'avv. Oddo, su mandato di alcune associazioni industriali, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione – ex art. 226 del Trattato U.E. – per violazione della direttiva 98/34/CE nei confronti proprio delle leggi regionali riguardanti la certificazione energetica.

In particolare:

- Deliberazione dell'assemblea legislativa della regione italiana Emilia Romagna n. 156 del 4 marzo 2008 "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici".
- Deliberazione del Consiglio regionale della regione italiana Piemonte n. 98 dell'11 gennaio 2007 "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli

articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento".
• Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 della regione italiana Piemonte "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".

Lo stato attuale di questa procedura (n. 2008/4661/Italia) comporta la contestazione – da parte della Commissione europea – della violazione del diritto comunitario sotto l'aspetto della "omissione" della "notifica" che lo Stato Italiano e/o le Regioni italiane avrebbero dovuto effettuare, alla medesima Commissione europea, per le proprie leggi e deliberazioni in quanto contenenti sia "norme" che "regole tecniche", secondo le definizioni e le regole procedurali che sono fissate dalla direttiva 98/34/CE. Quest'ultima mira, infatti, a prevenire gli ostacoli di natura tecnica nei rapporti inter-statuali all'interno dell'Unione europea, introducendo precisi obblighi comportamentali e procedurali a carico degli Stati membri.

Da quanto sopra deriva, infatti, in primo luogo, che il "cuore" dei provvedimenti regionali che è costituito da "norme" e "regole tecniche" è – in forza della giurispru-

denza della Corte di Giustizia della U.E. – automaticamente disapplicabile, per la sanzione tipica di inefficacia che è prevista nei confronti di "norme" e "regole tecniche" nazionali che non siano state preventivamente notificate alla Commissione europea (artt. 4, 7 e 8 della Direttiva 98/34/CE).

UNO DEI PAESI PIÙ ECOLOGISTI DEL MONDO, LA SVEZIA, CAMBIA IDEA SULL'ENERGIA ATOMICA

Dodici anni dopo aver deciso di chiudere gradualmente tutti i suoi reattori nucleari, 30 anni dopo un referendum antinucleare, proprio mentre il petrolio tornato a prezzi ragionevoli fa raffreddare le smanie atomiche. Stoccolma ha deciso di revocare la moratoria, «autorizzando la sostituzione dei reattori esistenti - afferma il Governo conservatore guidato da Fredrik Reinfeldt nel presentare il nuovo piano energetico - quando avranno raggiunto il loro limite di sfruttamento economico». La legge sulla chiusura graduale dei reattori va abolita e «il divieto, incluso nella legislazione sulla costruzione di nuovi impianti nucleari va anch'esso abolito».